



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LE NOMINE
E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI,
ISTITUZIONI, AZIENDE,
SOCIETA', CONSORZI,
ORGANIZZAZIONI, ORGANI,
ORGANISMI E COMMISSIONI**



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LE NOMINE
E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI,
ISTITUZIONI, AZIENDE,
SOCIETA', CONSORZI,
ORGANIZZAZIONI, ORGANI,
ORGANISMI E COMMISSIONI**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1/9621 del 29 gennaio 2007; in vigore dal 6 marzo 2007.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 2 - Termini per le nomine.....		1
Art. 3 - Pubblicità preventiva		1
Art. 4 - Requisiti		2
Art. 5 - Presentazione candidature.....		2
Art. 6 - Esame e istruttoria		3
Art. 7 - Nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia		3
Art. 8 - Nomine o designazioni di competenza del Consiglio Provinciale		3
Art. 9 - Accettazione nomina o designazione		3

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle nomine e designazioni di competenza della Provincia presso enti, istituzioni, aziende, società, consorzi, organizzazioni, organi, organismi e commissioni.
2. Il presente regolamento si applica sia alle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Provincia che a quelle di competenza del Consiglio.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) nei casi di delega diretta da parte del Presidente della Provincia in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
 - b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;
 - c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
 - d) quando si tratta di designazione di funzionari provinciali prevista dalla legge;
 - e) quando si tratta di nomine direttamente connesse alle funzioni di consigliere provinciale;
 - f) nei casi di nomine o designazioni di competenza della Giunta Provinciale in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.

Art. 2

Termini per le nomine

1. Le nomine o designazioni debbono essere effettuate, secondo le disposizioni di legge, entro i termini di scadenza del precedente incarico; nel caso in cui il termine di durata coincida con il mandato elettorale, le nomine o designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.

Art. 3

Pubblicità preventiva

1. Al fine di consentire la presentazione di proposte di candidature il Presidente della Provincia rende pubblica la nomina o la designazione da effettuare sia da parte del Presidente della Provincia che del Consiglio Provinciale.
2. La pubblicità viene effettuata mediante la pubblicazione all'albo pretorio di un avviso contenente i requisiti e le notizie concernenti la nomina o la designazione; l'avviso viene inoltre comunicato ai capigruppo consiliari e agli organi di stampa e pubblicato nel sito internet della Provincia fino alla scadenza.
3. L'avviso deve contenere:
 - a) la denominazione dell'ente, istituzione, azienda, società, consorzio, organizzazione, organo, organismo o commissione per il quale è prevista la nomina o designazione;
 - b) eventuali brevi note esplicative;
 - c) requisiti richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente interessato;
 - d) durata della carica;

- e) il numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
- f) eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare ai sensi di legge;
- g) l'organo competente alla nomina o designazione (Presidente della Provincia o Consiglio Provinciale);
- h) data di scadenza per la presentazione delle candidature;
- i) nel caso di nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia, la data entro la quale verrà emanato il provvedimento.

Art. 4

Requisiti

1. I candidati alle nomine o designazioni debbono:
 - a) possedere i requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
 - b) non versare nelle condizioni di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Provinciale e per l'incarico specifico;
 - c) possedere eventuali requisiti specifici per la nomina;
 - d) avere qualificata e comprovata esperienza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche od organizzative, per esperienze acquisite, per attività di lavoro.

Art. 5

Presentazione candidature

1. Le candidature sono indirizzate al Presidente della Provincia e debbono pervenire presso la sede della Provincia entro il termine di scadenza; il giorno di arrivo presso la sede della Provincia è comprovato dal timbro di "posta in arrivo" apposto sull'istanza.
2. Le candidature debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - 1) curriculum completo dei dati anagrafici, indicante i titoli di studio e tutte le informazioni e notizie che consentano di vagliare attentamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica, le attività prestate presso enti pubblici o privati, nonché il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti per la nomina;
 - 2) dichiarazione di non versare nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere Provinciale agli artt. 58, 59, 60 e 63 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
 - 3) dichiarazione di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete, ai sensi della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
 - 4) dichiarazione di non versare in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per lo specifico incarico;
 - 5) dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico.
3. Per i candidati che già ricoprono la carica di Presidente, Assessore o Consigliere è richiesta la documentazione di cui ai punti 1), 4) e 5).
4. Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, oppure debbono essere presentate unitamente a copia di un documento di identità.

Art. 6

Esame e istruttoria

1. L'ufficio competente provvede:
 - a) alla raccolta e a un primo esame delle proposte di candidatura pervenute;
 - b) alla segnalazione di eventuali irregolarità;
 - c) alla redazione di un elenco indicante le generalità dei candidati, le eventuali irregolarità; l'elenco è corredato da copia dei curricula.

Art. 7

Nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia

1. L'ufficio competente, terminata l'istruttoria, trasmette l'elenco delle candidature pervenute, corredato da copia dei curricula, al Presidente della Provincia; trasmette altresì l'elenco delle candidature pervenute ai capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio, con l'avviso che essi potranno prendere visione di tutta la documentazione presso l'ufficio e l'indicazione del termine entro il quale potranno presentare eventuali osservazioni.
2. Scaduto il termine per le osservazioni da parte dei capigruppo il Presidente della Provincia, tenuto conto delle proposte, dei titoli, delle competenze, delle esperienze dei candidati e di ogni altro elemento utile, valuta se le candidature sono idonee e, in caso positivo, procede alla nomina o alla designazione.
3. Il provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni.

Art. 8

Nomine o designazioni di competenza del Consiglio Provinciale

1. L'ufficio competente, terminata l'istruttoria di competenza, trasmette l'elenco delle candidature pervenute, corredato da copia dei curricula, al Presidente del Consiglio; trasmette altresì l'elenco delle candidature pervenute ai capigruppo consiliari, con l'avviso che essi potranno prendere visione di tutta la documentazione presso l'ufficio.
2. Successivamente il Consiglio Provinciale procede alla nomina o alla designazione secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio.

Art. 9

Accettazione nomina o designazione

1. Il candidato, una volta intervenuta la nomina o designazione, dovrà dichiarare formalmente la propria accettazione dell'incarico